

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Maria Acagnino ,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 370/ /2025 ad istanza di Bua Francesco, C.F. BUAFNC69R02E133V, nato a Grammichele (CT) il 02.10.1969, residente in Aci Catena (CT), Via Vampolieri n. 31, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore D'Arrigo (C.F. DRRSVT83T20C351C) e Maria Trovato (C.F. TRVMRA72S62Z112E);

rilevato che il proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura di concordato minore;

esaminata la relazione redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Catania, nella persona del gestore dott. Alfio Pistorio;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76, ed in quanto la debitrice non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), né risulta essere stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

rilevato che la proposta presentata consentirà al ricorrente di proseguire l'attività professionale, destinando parte dei flussi di reddito futuri alla soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato va quindi effettivamente qualificata in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *"Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto"*;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

visti gli art.li 68 ss CCI

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Bua Francesco;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

## ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata. Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

## DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

Catania, 02/05/2026

Il Giudice  
Maria Acagnino